

## **Correzione**

*(Art. 58 cpv. 2 LParl)*

---

### **Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)**

del 5 ottobre 2007 (RU **2010** 1881; RS **312.0**)

*Art.282 cpv. 1, frase introduttiva*

#### **Invece di:**

<sup>1</sup> Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura delle indagini preliminari, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:

#### **Leggasi:**

<sup>1</sup> Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:

20 febbraio 2013

Commissione di redazione dell'Assemblea federale

